

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
VIA MARTIRI XXX APRILE N. 30 – 10093 COLLEGNO (TO)

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L'ASL TO3, IL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA (CISAP) E LA COOPERATIVA SOCIALE "IL MARGINE" PER GLI INSERIMENTI DI PAZIENTI CON PATOLOGIA DEGENERATIVA NEL CENTRO DIURNO ALZHEIMER.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale TO 3 – Partita I.V.A. 09735650013, con sede legale provvisoria in Collegno – TO, Via Martiri XXX Aprile n. 30 rappresentata dal Direttore del Distretto Area Metropolitana Centro, Dott. Silvio Antonio Venuti nato a Varmo (UD) il 06.01.1955, all'uopo delegato, domiciliato ai fini della presente convenzione presso l'Azienda Sanitaria medesima, di seguito semplicemente denominata "ASL TO3"

E

Il Consorzio Intercomunale per i Servizi alla persona – P. I.V.A. 07477280015, con sede legale in Grugliasco (TO) – Via Leonardo Da Vinci 135, rappresentato dal Direttore, Dott. Mauro Perino, nato a Torino il 26.07.1953, domiciliato ai fini del presente contratto presso il Consorzio medesimo, di seguito semplicemente denominato "C.I.S.A.P.";

E

La Cooperativa Sociale "Il Margine" con sede legale in Torino, Via Eritrea 20 P. I.V.A. 02430520011 nella persona del Legale Rappresentante, Sig.ra Nicoletta Fratta, nata a Torino il 22.05.1964, domiciliata ai fini del presente contratto presso la Cooperativa "Il Margine" medesima, di seguito semplicemente denominata "Cooperativa";

PREMESSO CHE

La Cooperativa "IL MARGINE" gestisce il "Centro Polifunzionale per anziani" di Grugliasco – Via Cotta 20 accreditato ai sensi della D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 (determinazione n. 136 del 28.12.2009 S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica) per i seguenti posti:

- n. 15 posti quale Centro Diurno Integrato per anziani al primo piano;
- n. 20 posti quale Centro Diurno Alzheimer Autonomo al piano terra.

L'A.S.L. intende avvalersi della Cooperativa per l'erogazione delle prestazioni dirette ad anziani non autosufficienti con problematiche di tipo dementigeno, nei limiti della normativa vigente nonché dal presente contratto.

In attuazione della D.G.R. n.69-481 del 02.08.2010 il presidio risulta aver adottato tutti gli strumenti necessari atti a garantire i Flussi Informativi previsti dalla normativa citata.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
PREMESSE

Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. n.25-12129 del 14.09.2009 con successive modifiche apportate dalle DD.GG.RR. n.85-6287 del 2 agosto 2013, n. 10-6357 del 17 settembre 2013, n. 19-6893 del 18 dicembre 2013 e n. 18-1326 del 20 aprile 2015.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 OGGETTO

L'A.S.L. si avvale della Cooperativa, per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna sociosanitaria a favore di anziani con problematiche di tipo dementigeno, presso il Presidio Socio Assistenziale per Anziani di Via Cotta 20 – Grugliasco (TO) per l'attuazione di programmi riabilitativi e socializzanti mediante l'insieme combinato di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

La Cooperativa garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento, alla quale si rimanda per la specifica degli obiettivi principali del Centro.

La Cooperativa, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto. La Cooperativa può concordare con la direzione dell'A.S.L., la possibilità di gestire autonomamente con rapporto diretto ed esclusivo, i posti non utilizzati.

ART. 3 REQUISITI AUTORIZZATIVI

Il presidio si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi previsti dal quadro legislativo di riferimento.

Per ciò che attiene la dotazione di personale, il presidio si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del personale stesso in relazione agli standard ed al modello gestionale definito a livello regionale.

Il Presidio si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente (comunque non oltre giorni tre) all'A.S.L. ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, in caso di proroga o rinnovo del presente contratto, il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione ed accreditamento.

Il presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla D.G.R. 45-4248 del 2 agosto 2012, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti.

Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

La Cooperativa garantisce la presenza delle figure medico - sanitarie per assicurare il mantenimento della continuità terapeutica, ai sensi della D.G.R. 45-4248 del 2 agosto 2012.

I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 25 del 14 settembre 2009 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.

L'A.S.L. può accedere a tutti i locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, può altresì accedere alla documentazione riguardante la corretta

organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti ed organismi preposti dalla normativa vigente.

In caso di inadempienza alle prescrizioni impartite dai soggetti preposti all'attività di vigilanza o in caso di omissioni o carenze tecniche, strutturali, igieniche, organizzative, gestionali o a seguito di accertamenti pregiudizievoli alla tutela psico-fisica delle persone ospitate nel presidio od ancora alla sicurezza delle persone ospitate e del personale operante, l'A.S.L., sentita la Commissione di Vigilanza può sospendere il contratto ed avviare la procedura per la risoluzione anticipata del medesimo, dandone contestuale notizia alla competente Commissione di Vigilanza ed al Comune in cui ha sede il presidio.

ART. 4 PROCEDURE DI ACCOGLIENZA

Il presidio si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli anziani inviati secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni anziano inserito il Piano di Assistenza Individuale ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

ART. 5 SISTEMA TARIFFARIO E PAGAMENTI

La tariffa giornaliera, ai sensi della D.G.R. n.85-6287 del 2 agosto 2013, è definita in:

- €. 66,66 (+ IVA al 5%) per un totale di € 70,00, di cui 70% a carico SSR e 30% a carico utente/ospite. Nel caso in cui questi ultimi non siano in grado di provvedervi, il CISAP, sulla base del proprio regolamento in materia, si impegna a corrispondere per intero o ad integrare la quota socio-assistenziale/alberghiera.
- le spese riferite al trasporto degli ospiti, dalla propria abitazione al Centro e viceversa sono a carico delle famiglie.
- Le spese di trasporto in ambulanza degli ospiti sono a carico delle famiglie, mediante fatturazione diretta.

Pertanto:

- La Cooperativa, come specificato nel comma precedente, fatturerà la parte imponibile della quota sanitaria all'ASL TO3 e la parte imponibile della quota assistenziale/alberghiera all'Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali di competenza. L'I.V.A. dovrà, comunque, essere esposta in fattura;
- L'ASL TO3 e l'Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali provvederanno al pagamento dell'I.V.A. direttamente all'erario;

Le attività, i servizi e le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non inclusi nella tariffa e pertanto a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio prestazione extra-tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa Geriatrica dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del presidio. Nel caso in cui la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

Il costo dei servizi aggiuntivi si potrà applicare solo agli utenti, senza integrazione dell'Ente Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali.

Eventuali incrementi tariffari per particolari tipologie di utenza, non riconducibili alle fasce assistenziali di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale definito dall'Unità di Valutazione Geriatrica competente, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte dei soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto.

Le parti danno atto che il presente contratto avviene solo per i posti utilizzati dai cittadini assistibili inviati dall'A.S.L., nei limiti previsti dalla normativa regionale ed in base alle spese programmate dell'A.S.L. e dall'Ente Gestore, in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato – nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio – dall'A.S.L.

Il pagamento della retta viene corrisposta dall'A.S.L., ambito distrettuale competente per territorio di residenza dell'assistito.

Il Presidio si impegna ad emettere mensilmente fatture (o eventuale altro documento fiscale ammesso) per distretto di residenza che ha disposto l'inserimento, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L..

I pagamenti avverranno, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza delle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti.

E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi degli artt. 4, 6, 7 e 8 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia socio-sanitaria.

La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

ART. 6 ONERI A CARICO DELL'OSPITE

Il trasporto dal domicilio dell'utente ed in ritorno è a carico dell'ospite.

I trasporti in ambulanza degli utenti, necessari per eventuali spostamenti in presidi sanitari, sono a carico delle famiglie, mediante fatturazione diretta.

ART. 7 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICHE

La Cooperativa si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

In applicazione della D.G.R. 69-481 del 2 agosto 2010 riguardante i Flussi Ministeriali, la struttura si impegna a rivalutare periodicamente l'ospite e a garantire i flussi informativi previsti dalla norma oltre che a rivalutare il paziente ogni volta che sia necessario. In ogni caso ogni variazione del grado

di non autosufficienza dell'ospite devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale.

L'A.S.L. e l'Ente Gestore, attraverso la competente U.V.G., si impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura.

In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I..

L'A.S.L. e l'Ente Gestore, attraverso la competente U.V.G., nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dell'inserimento e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia delle persone inserite e, qualora nominato, dal Tutore o dall'Amministratore di Sostegno.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L..

A partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione delle quote giornaliere previste a carico dell'A.S.L. e, le stesse saranno nuovamente corrisposte dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L.

ART. 8

SISTEMA AZIENDALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio ed al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla normativa attualmente in vigore, in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

ART. 9

ASSENZE

La modalità di gestione delle assenze sono dettagliate nel regolamento. In caso di assenze alla Cooperativa non verrà riconosciuta alcuna retta, poiché il valore della stessa è già calcolato tenendo conto di un livello fisiologico di assenze.

ART. 10

SANZIONI

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

L'A.S.L. e l'Ente Gestore, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni.

La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

ART. 11 CONTROVERSIE

Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti.

La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con l'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg del c.p.c..

ART. 12 DURATA E RECESSO

Il presente contratto ha decorrenza dal 01.01.2017 e sarà da ritenersi valido finché non interverranno norme o disposizioni che andranno a variare e/o modificare le parti essenziali del contratto medesimo

Copia del contratto viene trasmesso a ciascun contraente, alla S.S. Legale dell'A.S.L. e alla Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'A.S.L. e all'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali interessato.

ART. 13 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

In attuazione della misura di prevenzione prevista dal Piano Triennale anticorruzione 2017-2019, l'ASL ha adottato la "Dichiarazione di Pantouflage" relativa alla clausola di pantouflage o revolving doors, come prevista dalla predetta disposizione legislativa, quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità, volto a rafforzare il vincolo di collaborazione alla legalità tra l'Azienda Sanitaria e l'Impresa nell'ambito di fornitura di servizi sanitari .

ART. 14 REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt.n. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da:

Per l'ASL TO3

Il Direttore Del Distretto Area Metropolitana Centro

Dott. Silvio Antonio VENUTI

Per il C.I.S.A.P.

Il Direttore Generale

Dott. Mauro PERINO

Per la Cooperativa Il Margine

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Nicoletta FRATTA